

DELIBERA N. 172 /12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE TV CAPITAL) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL' ART. 3, COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 04/12/DICAM/PROC. 2377/ZD - datato 9 febbraio 2012 e notificato in data 29 febbraio 2012, con il quale è stata contestata alla società Incremento Finanziario S.r.l. con sede in Napoli, alla via Benedetto De Falco n. 16, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TV Capital la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, in quanto sulla predetta emittente televisiva il giorno 26 gennaio 2011 è stato trasmesso, dalle ore 11.00.00 alle ore 12.00.00, un programma di televendita relativo a beni e servizi di astrologia e assimilabili denominato *"Lenora"*, senza l'inserimento sullo schermo televisivo della scritta *"televendita"* nel corso della trasmissione della televendita stessa, il giorno 27 gennaio 2011, dalle ore 11.00.00 alle ore 12.00.00, il programma di televendita relativo a beni e servizi di astrologia e assimilabili denominato *"Lenora"*, senza l'inserimento sullo schermo televisivo della scritta *"televendita"* nel corso della trasmissione della televendita stessa e dalle ore 12.00.00 alle ore 13.00.00, un programma di televendita relativo a beni e servizi di cartomanzia condotto dalla sensitiva Rita Russo, senza l'inserimento sullo schermo televisivo della scritta *"televendita"* nel corso della trasmissione della televendita stessa;

RILEVATO che la società Incremento Finanziario S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TV Capital non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria ha fornito (prot. n. 0038763) in data 24 luglio 2012, su richiesta di questa Direzione, al fine di garantire il buon fine del procedimento sanzionatorio, specifiche informazioni in merito ai dati anagrafici della società sopra menzionata, al fine di confermare l'esatta identificazione della predetta società responsabile della violazione in questione;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP “*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva locale TV Capital integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 26 e 27 gennaio 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrenta/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve in sé, tenuto conto delle circostanze della violazione di un'unica disposizione normativa regolamentare per numero due giornate di violazione che impone alle emittenti televisive la riconoscibilità e la distinzione dal resto della programmazione televisiva trasmessa della pubblicità e delle televendite mediante l'inserimento sullo schermo televisivo di apposite scritte;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) moltiplicata per numero due giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro relatori, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Incremento Finanziario S.r.l. con sede in Napoli, alla via Benedetto De Falco n. 16, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TV Capital di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.172/12/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 172 /12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola